



# **Provincia di Pistoia**

**SERVIZIO ECONOMATO  
PROVVEDITORATO E PATRIMONIO**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  
DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI  
01.05.2007 – 30.04.2009**

Pistoia, 02/02/2007

**IL DIRIGENTE  
ECONOMO PROVVEDITORE  
(Maurizio Bardini)**

## **ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

1.1 Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura dei seguenti carburanti occorrenti per il funzionamento degli automezzi e delle macchine operatrici dei vari servizi provinciali:

- **GASOLIO PER AUTOTRAZIONE** (CPA 23.10.15)
- **BENZINA SUPER SENZA PIOMBO** (CPA 23.20.11)

## **ART.2 - DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO** **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

2.1 La fornitura dei carburanti avrà durata pari a 24 mesi e dovrà avere inizio dal giorno **1 Maggio 2007 fino al 30 Aprile 2009.**

2.2 L'importo previsto presuntivamente per la fornitura in oggetto, per l'intero periodo contrattuale, è di **€ 166.666,66** oltre IVA.

**Il prezzo definitivo della fornitura sarà individuato sulla base dei prezzi nazionali consigliati dei prodotti petroliferi dalla compagnia al proprio gestore, pubblicato su tabella diffusa quotidianamente dal Ministero delle Attività Produttive prendendo in considerazione il prezzo praticato con servizio.**

2.3 La gara verrà esperita con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta recante il prezzo più basso di cui all'art. 82 del citato decreto, determinato mediante offerta di "**sconto sul prezzo al litro consigliato dalla compagnia al proprio gestore**".

Tale prezzo sarà quello pubblicato su tabella diffusa quotidianamente dal Ministero delle Attività Produttive prendendo in considerazione il prezzo praticato con servizio.

La fornitura verrà aggiudicata all'impresa che avrà offerto lo sconto al litro più alto; lo sconto sarà unico a prescindere dal quantitativo ordinato e dovrà essere espresso al netto di IVA con un massimo di quattro cifre decimali, anche nel caso che sia rimasta in gara una sola offerta valida.

Si precisa che è facoltà di questa Amministrazione a suo insindacabile giudizio:

- a) non dar luogo ad alcuna aggiudicazione ove intervengano ragioni di convenienza e di opportunità nell'interesse dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o laddove una sola offerta, tra quelle pervenute, sia ritenuta valida;

Lo sconto risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato e non potrà variare in diminuzione per tutta la durata del contratto.

2.4 Il fornitore mantiene valida l'offerta per 180 gg. dalla sua presentazione.

## **ART.3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

3.1 Le caratteristiche tecniche dei carburanti oggetto del presente capitolato dovranno essere conformi a quelle previste dalle norme di legge vigenti in materia, dalle norme UNI EN all'epoca di ogni rifornimento. Fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all'atto dell'erogazione stessa.

Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all'atto dell'erogazione, si intenderà accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice.

3.2 La ditta appaltatrice dovrà possedere come punti vendita abilitati per le carte carburante almeno:

- N. **2** distributori nel Comune di Pistoia (pianura)
- N. **1** distributore nella Zona della Montagna pistoiese (San Marcello o Cutigliano)
- N. **1** distributori nella Zona di Serravalle P.se, Montecatini, Monsummano Terme, Pieve a Nievole o Margine Coperta
- N. **1** distributore nel Comune di Pescia, Borgo a Buggiano o Ponte Buggianese
- N. **3** distributori nel Comune di Firenze
- N. **1** distributore nel Comune di Prato
- N. **2** distributori nella zona di Lucca, Altopascio, Capannori

3.3 Il rifornimento verrà effettuato tramite "**CARTE CARBURANTE**" dotate di banda magnetica con codice segreto (PIN) con su stampata la targa del veicolo da rifornire e l'identificativo Provincia di Pistoia e il numero della tessera;

Tali carte, dovranno essere fornite dalla ditta appaltatrice entro e non oltre 30 gg. dalla data di stipulazione del contratto; è consentito comunque momentaneamente il rifornimento attraverso "BUONI d'Acquisto" che verranno forniti dalla ditta appaltatrice in attesa della fornitura delle "**carte carburante**".

La consegna delle carte carburante e/o buoni d'acquisto dovrà avvenire, a cura, spese e sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria, alla persona delegata al ricevimento del Servizio Economato Provveditorato e Patrimonio in orari d'ufficio.

3.4 I dipendenti della Provincia di Pistoia potranno usufruire del servizio secondo le modalità riportate nel presente capitolato, tenendo presente che la tessera magnetica non potrà in nessun caso:

- Essere convertita in denaro o dar diritto ricevere somme di denaro;
- Essere utilizzata da persone diverse dai dipendenti provinciali;
- Essere ceduta o in qualsiasi altro modo commercializzata;
- Dare diritto a ricevere beni o prestazioni diversi da quelli previsti nel presente capitolato;

Per quanto sopra detto resterà ad esclusivo carico dell'utilizzatore ogni ulteriore prestazione diversa da quelle sopra indicate.

#### **ART.4 - COMPOSIZIONE PARCO MACCHINE**

Il numero complessivo di automezzi attualmente di proprietà della stazione appaltante (aggiornato al Gennaio 2006) è di n. 83 unità come indicate nel dettaglio di cui all'ALLEGATO A.

In funzione del tipo di alimentazione, gli stessi sono suddivisi come di seguito precisato:

- n. 48 funzionanti con benzina senza piombo;
- n. 35 funzionanti con gasolio per autotrazione.

Si prevede comunque di ordinare un numero di ulteriori n. 10 carte carburante di cui n.5 funzionanti con benzina senza piombo e n. 5 funzionanti con gasolio per autotrazione da utilizzare come carte "JOLLY" per i rifornimenti delle macchine operatrici.

I numeri sopra indicati sono comunque suscettibili di variazioni a seconda degli acquisti e/o cessioni che questa Amministrazione riterrà opportuni.

#### **ART. 5 - PRELIEVO DI CARBURANTE**

5.1 La fornitura avverrà direttamente presso l'impianto di distribuzione stradale della ditta aggiudicataria indicato in sede di offerta.

L'erogazione avverrà esclusivamente alla presenza dell'addetto dell'impianto di distribuzione nelle ore di apertura dell'impianto medesimo.

Il rifornimento verrà effettuato esclusivamente tramite "**carta carburante**" fornita dalla ditta appaltatrice.

5.2 Per ogni rifornimento il gestore dovrà immediatamente rilasciare ricevuta con le seguenti indicazioni:

- Data e ora del rifornimento
- Numero ricevuta
- Targa dell'automezzo o numero carta carburante
- Tipo di carburante erogato
- Quantità di carburante erogata in litri
- Prezzo unitario al litro
- Indicazione del chilometraggio del mezzo alla data del rifornimento
- Importo totale della fornitura.

#### **ART.6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

6.1 Ciascuna fattura riporterà il dettaglio riepilogativo quindicinale o mensile delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento della fattura e i riferimenti a ciascun rifornimento eseguito:

- ✓ numero carta carburante,

- ✓ numero targa veicolo rifornito,
- ✓ data e ora del rifornimento,
- ✓ tipo di carburante erogato (benzina verde o gasolio),
- ✓ area di servizio erogatrice,
- ✓ quantità erogata,
- ✓ importo transazione,
- ✓ prezzo €/lt. riferito alla tabella ministeriale giornaliera dei prezzi consigliati dalle compagnie ai propri gestori,
- ✓ sconto €/lt.,
- ✓ prezzo scontato,
- ✓ importo totale netto,
- ✓ importo IVA,
- ✓ importo totale complessivo scontato

6.2 Il prezzo della fornitura, al netto dell'IVA, è quello offerto dall'appaltatore.  
Il pagamento delle fatture sarà effetto a 90 gg fm per le fatture emesse quindicinalmente o mensilmente, tramite bonifico bancario.

### **ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

7.1 L'impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente capitolato d'onori.

In ogni caso, l'impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

7.2 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo offerto e l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'impresa si impegna espressamente a tenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

### **ART.8. GARANZIE**

#### **GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA:**

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo presunto totale della fornitura indicato nel bando e cioè € 3.333,33, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell'Art. 75 co. 8 del citato T.U degli Appalti.

#### **GARANZIA DI ESECUZIONE:**

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo complessivo presunto totale della fornitura indicato nel bando e cioè € 16.666,66 come previsto dall'Art.113 co. 1 del citato T.U degli Appalti.

In caso di aggiudicazione ad un prezzo rapportabile ad un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'Art. 113 co.3 del citato T.U degli Appalti la garanzia di esecuzione, potrà essere progressivamente svincolata a partire dal 31.12.2007, con cadenza semestrale, in proporzione alle forniture effettuate entro il limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

### **ART.9** **INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALI, RISOLUZIONE**

- 9.1 L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C. , a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice nei seguenti casi:
- ritardo nella consegna delle tessere magnetiche prolungato per 30 giorni oltre i termini fissati dall'art.1:
  - Oltre al caso previsto al precedente punto 9.1 l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi:
- 9.2 L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:
- 1) giusta causa
  - 2) reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.  
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
    - a. il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali.
    - b. il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia
    - c. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto
- 9.3 Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi:
- a) allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempimenti contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
  - b) allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
  - c) allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
  - d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
  - e) allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o

qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti.

9.4 In caso di risoluzione per colpa del fornitore, l'Amministrazione committente è liberata da ogni obbligo sulla fornitura già erogata.

9.5 Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

#### **ART.10 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pistoia. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c.

#### **ART.11 - CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO**

La Provincia non aderirà a cessioni di credito relative alla presente fornitura.  
E' fatto divieto di cessione del contratto.

#### **ART.12 - SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa e sono a carico del fornitore le spese di rogito, bollo e registrazione del contratto di appalto.

Il fornitore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dalla Provincia, pena la revoca dell'aggiudicazione.

#### **ART.13 - SUBAPPALTO**

Il subappalto nel settore degli appalti pubblici di forniture è disciplinato, come previsto dall'art. 118 del Decreto Leg. vo n. 163/06 e del D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito in legge L. 248 del 04/08/2006.

In ottemperanza della suddetta normativa è necessario, ai fini del subappalto, attenersi alle seguenti condizioni:

- 1- che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato le prestazioni, per intero od in parte, che intendono subappaltare;
- 2- che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione delle imprese, previsti nel Decreto Leg.vo n. 163/06, per l'esecuzione di quanto previsto nel presente appalto;
- 4- che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni.

I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati solo previa effettuazione degli adempimenti di cui all'art. 35 co.32 del citato D.L. n° 223/2006.

La Provincia non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto ai sensi dell'articolo 118 co. 3 D.lgs n° 163/2006, l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, le relative fatture quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia.

Ai fini dell'autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare con sufficiente dettaglio le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto, a quali aree si riferiscono ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell'art. 118 co. 4 D.lgs n° 163/2006.

L'affidatario sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; sarà, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Casa Edile, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore trasmetteranno periodicamente alla stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'affidatario che si avvarrà del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto, a norma dell'art. 2359 del codice civile. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvederà al rilascio della autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. L'Appaltatore rimarrà comunque ugualmente responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, anche dei lavori subappaltati.

#### **ART.14- NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si richiamano il D.Lgs 163/2006, le norme del Codice Civile e le eventuali normative in materia.